

**comune di\_jesolo (venezia)**

**ditta\_**

**DELFER S.r.l.**

via San Crispino n. 12  
35129 Padova  
p.iva/c.f. 00197680275

**progetto\_**

P.U.A. di iniziativa  
pubblica e privata  
Hotel Las vegas

**data\_**18.12.2020

**all\_**  
**E**

**oggetto\_**

**BOZZA DI CONVENZIONE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 11/2004  
"HOTEL LAS VEGAS"**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., mio studio avanti me Dr. ...., Notaio di ..... ed iscritto al Collegio Notarile di .....,

senza l'assistenza di testimoni ai quali i componenti di comune accordo e con il mio consenso rinunciano, sono presenti:

Il Sig. ...., nato a ..... il ....., residente a ..... in via ....., che dichiara di intervenire a quest'atto e di agirvi nella veste di Dirigente dell'area lavori pubblici e urbanistica del comune di Jesolo - via ..... C.F.00608720272, e quindi legale rappresentante dell'Ente medesimo a norma dell'art. 21 dello statuto comunale (di seguito denominato "Comune"), e il Sig. Migliore Marco, nato a Jesolo il 23.04.1974, residente a Jesolo in via Uso di Mare n.17, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Legale Rappresentante della ditta Delfer S.r.l. con sede a Padova, in via S. Crispino n.12, p.iva/C.F. 00197680275 (di seguito denominato "Ditta"). Io notaio sono certo dell'identità personale dei suddetti signori.

**Premesso che:**

- il Comune di Jesolo ha approvato l'individuazione di un nuovo ambito con delibera di Consiglio Comunale n.85 in data 28.10.19;
  - la ditta DELFER S.r.l. ha presentato al Comune di Jesolo istanza per l'attuazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa pubblica e privata denominato "Hotel Las Vegas", su area censita in catasto ai mappali 487,488 del foglio 79;
  - la ditta dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
  - il comune di Jesolo ha accolto la domanda ed ha approvato, ai sensi di legge il PUA con deliberazione di giunta comunale n. .... in data .....
  - la Ditta Attuatrice si impegna altresì a sottoscrivere la presente convenzione entro 180 giorni dall'approvazione del P.U.A., termine prorogabile su richiesta della stessa
  - nel piano attuativo è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
- Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra intervenute convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Ditta si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione del PUA denominato "Hotel Las Vegas", secondo gli elaborati di progetto agli atti del comune e approvati con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ancorché non allegati materialmente alla stessa.

La Ditta è obbligata in solido per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla Ditta con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti, ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Ditta non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, bensì aggiornate con apposita appendice.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi assunti con la convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss.mm.

**Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ**

La Ditta Delfer S.r.l. dichiara di essere proprietaria delle aree oggetto della presente convenzione, di averne la piena ed assoluta disponibilità e che le stesse sono libere da pesi, oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive:

- Delfer S.r.l. foglio 79 mappali 487-488

### **Art. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

La Ditta assume a proprio totale carico gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo approvato:

- opere di urbanizzazione primaria:

- strade, marciapiedi e spazi pedonali come indicato nella tav. 16;
- segnaletica stradale come indicato nella tav. 23;
- rete fognaria come indicato nella tav. 25;
- rete di approvvigionamento idrico come indicato nella tav. 25;
- allacci alla rete del gas come indicato nella tav. 25;
- rete di distribuzione energia elettrica per uso privato e uso pubblico come indicato nella tav. 26;
- rete di distribuzione linee telefoniche come indicato nella tav. 26;
- impianto di illuminazione stradale come indicato nella tav. 26.

La modifica di elementi di arredo urbano, tipologia dei lampioni, posizione dei passi carrai e isole ecologiche potrà avvenire previo accordo con l'Amministrazione Comunale senza che questo comporti una variante al P.U.A.

L'importo dedotto dal computo metrico estimativo approvato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad € 265.000,00. Detto importo sarà oggetto di riconteggio in sede di permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione, con conseguente integrazione alla polizza fideiussoria di cui all'art. 12.

L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti ammonta ad € 165.000,00.

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria sarà scomputato interamente dal contributo dovuto al Comune per gli oneri di urbanizzazione primaria, determinati in base alle vigenti tabelle per ogni permesso di costruire relativo agli edifici, all'atto del rilascio dello stesso.

Qualora la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, stabilita in sede di rilascio di permesso di costruire dei fabbricati, sia inferiore al costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nulla è dovuto alla Ditta.

Qualora invece la quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, sia superiore rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà procedersi a conguaglio a favore del Comune.

Considerato che l'importo dedotto dal computo metrico estimativo approvato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad € 265.000,00 e che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano, secondo le tabelle vigenti, ammonta ad € 165.000,00, la differenza di € 100.000,00, che eccede l'importo di oneri primari, viene riconosciuta a titolo di beneficio pubblico in base al successivo art.6

### **Art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, viene convenuta la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria determinati in base alle tabelle vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire, in luogo della corrispondente quota delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria prevista dalla vigente legislazione urbanistica a carico dei lottizzanti.

### **Art. 5 - MONETIZZAZIONE**

La Ditta, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 23/04/2004 n. 11, a fronte del mancato reperimento degli standard all'interno del perimetro del piano, ha versato prima della stipula della convenzione, come da reversale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la somma risultante dalla monetizzazione delle aree, che possono essere scomputati dagli oneri.

L'importo oggetto di monetizzazione è determinato conformemente alla delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Parcheggi: mq 290 x 140 €/mq = € 40.600,00

Verde: mq 870 x 100 €/mq = € 87.000,00

Totale (parcheggi + verde) = € 127.600,00.

#### **Art. 6 - OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO – BENEFICIO PUBBLICO -**

A fronte del cambio di sagoma del fabbricato a destinazione alberghiera, la Ditta Attuatrice riconosce al Comune a titolo di beneficio pubblico l'importo di € 100.000,00 che verrà corrisposto in opere relative alla realizzazione dell'intero tratto di via Mascagni, che va dall'arenile a via Giuseppe Verdi, come specificato dal precedente art.3

#### **Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

La Ditta si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione (detto termine potrà essere prorogato con determina dirigenziale di ulteriori 120 gg. per ragioni di comprovata necessità da parte della ditta attuatrice), ad iniziare i lavori di urbanizzazione e quelli necessari per allacciare la zona ai pubblici servizi entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e ad ultimare gli stessi entro 3 anni dalla data di inizio.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero complete, il Comune può revocare l'autorizzazione ad attuare il piano o fare eseguire le opere mancanti o difformi, utilizzando i fondi di cui alla fideiussione prevista dall'art. 12.

Nell'ipotesi in cui il Comune, a fronte dell'inadempimento della Ditta che ha l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione, debba rivalersi sulla fideiussione prestata, resta fin d'ora inteso che lo stesso avrà libero accesso alle aree sulle quali dovranno realizzarsi e/o ultimarsi le opere, trattandosi di aree sulle quali è sin d'ora prevista la destinazione pubblica e/o ad uso pubblico.

Il Comune, pertanto, ha diritto non solo ad entrare nelle suddette aree, ma anche a completare le opere non ancora portate a termine o iniziate ove necessario.

La Ditta dichiara che la realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta comunicherà al Comune il nominativo della ditta esecutrice delle opere, la data di inizio e l'avvenuto tracciamento degli spazi relativi alle opere di urbanizzazione.

L'esecuzione delle opere specificate avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte, rimanendo in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità circa la corretta esecuzione delle opere sopra citate.

Ulteriori costi giustificati relativi a modeste opere migliorative e da adeguamenti normativi restano a esclusivo carico della Ditta.

In particolare, il Comune rimane titolare del potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere, di sostituire l'operatore in caso di inerzia, di annullare in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in essere, ex articolo 21-nonies, e revocare nei casi previsti dall'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e, più in generale, del potere di revocare l'esercizio dei poteri attribuiti alla Ditta mediante la presente convenzione.

Durante l'esecuzione di suddette opere il Comune ha la facoltà discrezionale di esercitare ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno.

Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffida la Ditta ad adeguarsi agli obblighi contrattuali.

La Ditta dovrà recitare l'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge e, fino alla definitiva cessione delle aree e opere al Comune, un ulteriore cartello che identifichi tali aree e opere di proprietà privata. In caso di opere che interessino anche parzialmente la sede stradale dovrà essere prevista la specifica segnaletica provvisoria preventivamente concordata con il comando di Polizia locale.

#### **Art. 8 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI**

La Ditta si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato, secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale approvato e secondo le modalità tecnico - esecutive che saranno prescritte dagli Enti erogatori di tali servizi:

- fognature per acque nere;
- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;
- allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistenti;
- rete idrica per l'acqua potabile;
- allacciamenti alla rete di distribuzione del gas metano
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica fissa;
- pubblica illuminazione;
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di cablatura telematica ai sensi dell'art. 16 comma 7 bis del d.P.R. 06/06/2001 n. 380.

La Ditta provvederà ad allacciare a propria cura e spese la rete fognaria del piano al collettore comunale qualora esistente e/o previsto e a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

La Ditta si impegna, inoltre, a concedere l'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche e di servizio realizzate, a delle terze ditte non incluse nella lottizzazione, a condizione che questo non implichi maggiori oneri per le ditte lottizzanti, ed a concordare con l'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti l'ubicazione delle piazzole ecologiche.

La modifica della posizione e delle dimensioni delle isole ecologiche potrà avvenire previo accordo con Veritas senza che questo comporti una variante al P.U.A.

#### **Art. 9 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DURANTE I LAVORI**

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l'attuazione e l'uso delle aree, dei manufatti e degli impianti previsti od autorizzati, sono a totale carico della Ditta.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di agibilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzultimo e penultimo del successivo art. 10. Tuttavia, entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.). La Ditta accetta espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorso dalla data del verbale di accettazione delle opere a seguito di collaudo.

La Ditta Lottizzante si impegna fino al collaudo e consegna delle opere al mantenimento del decoro e salubrità delle aree lottizzate in conformità ai Regolamenti e ordinanze comunali.

#### **Art. 10 - COLLAUDO**

La Ditta sottopone a collaudo (totale o parziale di opere purché eseguite per stralci funzionali) tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori e nell'elenco comunale dei Professionisti, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

La Ditta dovrà comunicare il nominativo del professionista all'Amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, nonché le date delle visite di collaudo in corso d'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza.

Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle opere al demanio comunale.

Il collaudo delle reti tecnologiche e della viabilità principale potrà essere effettuato anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade.

Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati in doppia copia:

- certificato di collaudo comprensivo dei verbali delle visite;
- tavole AS BUILT delle opere di urbanizzazione conformi all'ultima versione approvata;
- contabilità finale con computo metrico consuntivo in cui si elencano gli importi suddivisi per opere realizzate;
- certificati dei materiali impiegati;
- risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere;
- certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati;
- ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere.

La Ditta si impegna, inoltre, a fornire con la richiesta di collaudo, gli elaborati grafici cartacei e su CD in formato DWG e PDF per le dichiarazioni, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI.

Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dall'ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei lavori.

Tutte le spese di collaudo sono a carico della Ditta.

La Ditta si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il Comune provvederà d'ufficio ai necessari adeguamenti con spese a carico della Ditta medesima, da esigersi con le modalità previste dalla legislazione vigente.

In relazione alla particolare complessità dell'intervento ed alla prevista articolazione funzionale, il Comune può prendere in consegna stralci funzionali dell'opera eseguita, previa acquisizione di apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, del verbale di collaudo parziale/consegna anticipata. In tal caso la fideiussione di cui al successivo art. 12 viene svincolata proporzionalmente al valore dell'opera presa in consegna.

Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 11 - PERMESSI DI COSTRUIRE**

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto nel PUA, a seguito del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione o, in alternativa, possono essere rilasciati prima solo se la polizza fideiussoria a garanzia delle stesse sarà presentata in sede di sottoscrizione della convenzione.

A tal proposito si precisa che la ditta Lottizzante ha presentato alla sottoscrizione della presente convenzione la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

Sono fatti salvi gli interventi di demolizione dei fabbricati esistenti, lo scavo e le opere entro terra che potranno essere realizzati anche prima del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione previo rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Il Comune su richiesta della Ditta si impegna a rilasciare i certificati di agibilità:

##### **U.M.I. 1 (Hotel)**

per il 100% della destinazione turistico-ricettiva (unità unica ricadente nell'U.M.I. 1) dopo l'approvazione del collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del tratto sud di via Mascagni, oggetto della presente convenzione, anche in assenza del completamento del verde e dell'ultimo strato di usura delle strade, che sarà poi oggetto di successivo collaudo definitivo;

##### **U.M.I. 2 (residenze)**

- per il 70% delle unità immobiliari residenziali, calcolate per eccesso, alla presentazione della fine lavori parziale del fabbricato (edificio ricadente sull'U.M.I.2);
- per il 30% delle unità immobiliari residenziali, calcolate per eccesso, dopo l'approvazione del collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del tratto nord di via Mascagni, oggetto della presente convenzione, anche in assenza dell'ultimo strato di usura delle strade, che sarà poi oggetto di successivo collaudo definitivo.

#### **Art. 12 - CAUZIONE E GARANZIE**

La Ditta costituisce, in sede di sottoscrizione della convenzione, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di cui all'art.11, emessa da compagnia di assicurazione autorizzata dall'ISVAP all'esercizio del ramo n. 15 cauzioni, pari al 100% dell'importo risultante dal computo metrico estimativo approvato.

La stessa polizza verrà integrata nel caso in cui l'importo delle opere sia superiore a quello riportato in convenzione.

Tale polizza avrà validità per tutta la durata dei lavori, con rinnovo automatico di anno in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del comune di Jesolo.

Tale garanzia potrà essere svincolata ad approvazione del collaudo.

E' comunque possibile la riduzione di tale garanzia a seguito di collaudi parziali per le opere già realizzate (rif. art.10).

Prima di rivalersi sulla garanzia, il Comune dovrà rivolgere alla Ditta formale contestazione motivata e diffida ad adempiere entro il termine ragionevole indicato dal collaudatore, che comunque non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Nel caso di ritardi, per cause imputabili alla Ditta, nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione rispetto ai termini originari o, se del caso, prorogati fissati nel cronoprogramma, la Ditta dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo della categoria di opere cui il ritardo si riferisce.

La Ditta si impegna a trasmettere al Comune entro 20 giorni dall'inizio dei lavori, la polizza della Ditta esecutrice per verifica che tenga indenne il Comune da tutti i danni subiti a causa di danneggiamenti o eventuali distruzioni totali o parziali e di opere anche preesistenti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Tale polizza assicurativa dovrà essere comprensiva della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 13 - CESSIONE DELLA SABBIA**

La Ditta si obbliga a cedere gratuitamente al Comune la parte di sabbia, risultante dagli scavi per le parti interraste ad esclusione dello strato superficiale di sbancamento costituito o meno da riporto di origine antropica, eccedente a quella necessaria per la realizzazione dei lavori all'interno del piano come da allegato inserito nel progetto di Piano Attuativo.

La cessione dovrà avvenire previo esperimento delle procedure di gestione delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente e dal Regolamento comunale "per la gestione della sabbia risultante da opere di scavo eseguite al Lido di Jesolo", e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto della destinazione del materiale per il ripascimento dell'arenile, le predette procedure dovranno essere corredate da evidenze oggettive che attestino l'assenza di contaminazione delle terre escavate con riferimento all'allegato 5, tabella 1, colonna A del d.lgs n.152/2006.

Prevvia autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente, la sabbia dovrà essere trasportata e accatastata a cura e spese della ditta proprietaria, o soggetto diverso che ne detenga la disponibilità, senza alcun onere per il Comune di Jesolo nell'area antistante l'impianto di depurazione fognario di Via A. Aleardi a Lido di Jesolo od altra area che sarà indicata nell'autorizzazione

#### **Art. 14 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i reciproci rapporti ed obbligazioni tra il Comune e la Ditta in ordine alla cessione, progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano attuativo. La presente convenzione ha durata fino all'avvenuta acquisizione, al patrimonio comunale, delle opere realizzate.

Trascorso detto termine, i lavori iniziati ed eventualmente non ancora, in tutto o in parte ultimati, potranno essere completati a condizione che la loro costruzione avvenga nel rispetto del permesso a costruire rilasciato. Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune su richiesta della Ditta per ragioni di comprovata necessità.

I termini di collaudo del PUA possono essere prorogati per un periodo non superiore a cinque anni ai sensi dell'art. 20 comma 12 della L.R. 11/2004.

#### **Art. 15 - REGIME FISCALE**

È obbligo della Ditta la registrazione e la trascrizione della convenzione stipulata, a cura e spese della stessa. La Ditta rinuncia all'ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Ditta che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare ai benefici della legge 28 giugno 1943, n. 666.

#### **Art. 16 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI**

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Tribunale di Venezia. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 17 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino all'esaurimento di tutte le obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti per la realizzazione del piano urbanistico attuativo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali ed a quelle regolamentari.

#### **ART. 18- INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.**

I dati personali forniti con la presente convenzione saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nell'ambito del procedimento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse. I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi: per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento; coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati; per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo. L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Ditta lottizzante \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Urbanistica \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante \_\_\_\_\_